

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197)

**Articolo 1
Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, e dai Decreti Ministeriali del 24 maggio 2011, n. 242, del 25 maggio 2011, n. 243, del 1° luglio 2011, n. 276, e del 4 agosto 2011, n. 344, nonché nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, emanata in attuazione della Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, le procedure di reclutamento e il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i ricercatori universitari disciplinano, a loro volta, lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, di attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

**Articolo 2
Natura del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari, reclutati ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo procedure e modalità definite dal presente Regolamento, è a tempo determinato ed è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La Università degli Studi del Sannio provvede alla copertura assicurativa dei ricercatori a tempo determinato per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile.
3. La titolarità dei contratti previsti e disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni universitarie, fermo restando che gli stessi costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 3
Tipologie contrattuali**

1. I contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento possono essere di due tipi:
 - a) i "**Contratti Junior**", stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 - b) i "**Contratti Senior**", stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I "**Contratti Junior**" hanno durata triennale e sono prorogabili, una sola volta, per il periodo massimo di un biennio, previa valutazione, con esito positivo, delle attività didattiche e di ricerca svolte dal ricercatore, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, n. 242, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 21 settembre 2011, n. 220.

3. I “**Contratti Junior**” possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi universitarie diverse.
4. Per i “**Contratti Junior**”:
 - a) è previsto sia il regime di impegno a tempo pieno che il regime di impegno a tempo definito;
 - b) l’impegno orario annuo complessivo previsto per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a trecentocinquanta ore, per il regime di impegno a tempo pieno, e a duecento ore, per il regime di impegno a tempo definito;
 - c) l’impegno orario annuo previsto, in particolare, per lo svolgimento di attività di didattica frontale è stabilito, in base alle esigenze del Dipartimento che richiede la attivazione del contratto, in un numero di ore che, in caso di regime di impegno a tempo pieno, non può essere inferiore a quarantotto e superiore a cinquantaquattro, e, in caso di regime di impegno a tempo definito, non può essere inferiore a ventotto e superiore a trentadue.
5. I “**Contratti Senior**”, che hanno durata triennale e non sono né prorogabili, né rinnovabili, possono essere stipulati esclusivamente con soggetti che hanno usufruito di “Contratti Junior” ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1999, n. 449, e successive modifiche e integrazioni, o di borse di studio post-dottorato, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 settembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in istituzioni universitarie straniere.
6. I “**Contratti Senior**” possono essere stipulati, con le medesime modalità, anche con soggetti che hanno usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
7. Per i “**Contratti Senior**”:
 - a) è previsto esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno;
 - b) l’impegno orario annuo complessivo previsto per lo svolgimento di attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a trecentocinquanta ore;
 - c) l’impegno orario annuo previsto, in particolare, per lo svolgimento di attività di didattica frontale è stabilito, in base alle esigenze del Dipartimento che richiede l’attivazione del contratto, in un numero di ore che non può essere inferiore a quarantotto e superiore a cinquantaquattro.

Articolo 4 **Tattamento economico**

1. Ai titolari dei contratti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento spetta un trattamento economico pari al trattamento economico iniziale previsto per il ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.
2. Ai titolari dei contratti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento spetta un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento economico iniziale previsto per il ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento.
3. Gli importi del trattamento economico, definiti con le modalità previste dai primi due commi del presente articolo, vengono automaticamente adeguati a seguito di eventuali variazioni approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 5

Modalità di finanziamento

1. I contratti disciplinati dal presente Regolamento possono essere stipulati solo nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e nel rispetto di procedure, modalità e limiti definiti dal Decreto Legislativo del 27 marzo 2012, n. 49, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 14, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Le risorse disponibili devono garantire, per la intera durata del contratto e della sua eventuale proroga, la copertura finanziaria di tutti i costi relativi al trattamento economico da corrispondere al ricercatore universitario a tempo determinato, comprensivi delle trattenute a suo carico, degli oneri a carico della amministrazione e dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.
3. Le risorse destinate a garantire la copertura finanziaria di tutti i costi relativi al trattamento economico da corrispondere ad un ricercatore universitario a tempo determinato, come specificati nel comma 2 del presente articolo, devono essere pienamente disponibili e utilizzabili prima che venga avviata la procedura di selezione preordinata al suo reclutamento con la emanazione del relativo bando.
4. Il procedimento preordinato alla stipula di un contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento può essere avviato soltanto a condizione che la programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 marzo 2012, n. 49, garantisca anche la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, fatta salva la verifica, al momento della predetta valutazione, della osservanza dei limiti previsti in materia di assunzioni di personale dalle disposizioni normative vigenti in materia.
5. Fatta salva la ipotesi espressamente prevista e disciplinata dal comma 1 del presente articolo, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, può destinare proprie risorse finanziarie al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, previa stipula, nel rispetto di procedure, condizioni e modalità definite dall'articolo 6 del presente Regolamento, di apposite convenzioni.

Articolo 6

Finanziamenti erogati da soggetti pubblici e/o privati per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche da soggetti pubblici o privati, che mostrano un concreto e specifico interesse al progresso della ricerca, della innovazione e dello sviluppo tecnologico e delle connesse attività didattiche e formative in un determinato settore scientifico-disciplinare, anche in relazione alle loro finalità istituzionali.
2. Le convenzioni:
 - a) debbono avere una durata non inferiore a quella della intera durata del contratto e della sua eventuale proroga, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, e debbono garantire, per l'intero periodo considerato, la copertura finanziaria di tutti i relativi costi;
 - b) debbono assicurare, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, la copertura finanziaria di tutti i costi previsti dal contratto, per la sua intera durata, e di tutti gli altri costi, per un periodo non inferiore a quindici anni, riferiti alla retribuzione media di un professore di seconda fascia.

3. Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il finanziamento deve garantire, per la intera durata del contratto e della sua eventuale proroga, la copertura finanziaria di tutti i costi relativi al trattamento economico da corrispondere al ricercatore a tempo determinato, comprensivi delle trattenute a suo carico, degli oneri a carico della amministrazione e dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento, e deve versare il relativo importo, anticipatamente, in una unica rata o in rate annuali.
4. Nel caso di versamento in rate annuali, il finanziamento deve essere garantito, per il suo importo complessivo e per la intera durata della convenzione, da adeguata fideiussione bancaria, qualora il soggetto che lo eroga sia una persona giuridica privata.
5. La fideiussione bancaria deve contenere:
 - a) la clausola "*a prima richiesta*";
 - b) l'impegno del garante a pagare gli importi dovuti alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza il beneficio della preventiva escussione.
6. Il Legale Rappresentante della persona giuridica, pubblica o privata, che intende finanziare il contratto, munito dei relativi poteri, che debbono risultare da apposito certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio per la Industria, l'Artigianato e la Agricoltura ovvero da altri atti formali, quali la procura notarile ovvero la delibera o la determina del competente organo statutario, redige e sottoscrive apposita proposta di finanziamento.
7. La proposta di finanziamento può essere presentata anche da più persone giuridiche, pubbliche e/o private, in numero comunque non superiore a tre, ciascuna delle quali si obbliga ad erogare una quota parte del finanziamento e a prestare, per la medesima quota, adeguata fideiussione bancaria, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente Regolamento.
8. Nel caso in cui la persona giuridica che intende finanziare il contratto è un soggetto privato, la stessa è tenuta a comprovare le proprie indiscutibili doti di onorabilità mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Legale Rappresentante secondo lo schema allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante (Allegato 1).
9. La proposta di finanziamento deve essere valutata dal Dipartimento interessato, con riferimento sia alle proprie specifiche esigenze formative e didattiche che alle esigenze di potenziamento e/o di sviluppo della ricerca in uno o più settori scientifico-disciplinari.
10. In caso di valutazione positiva, il Consiglio del Dipartimento interessato approva la proposta di finanziamento e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza la stipula di apposita convenzione, predisposta secondo le modalità previste dal comma 11 del presente articolo.
11. La convenzione deve essere redatta nella forma della scrittura privata autenticata, secondo lo schema allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante (Allegato 2), ed è sottoscritta dal Rettore e dal Legale Rappresentante della persona giuridica, pubblica o privata, che ha proposto il finanziamento.

Articolo 7

Attivazione delle procedure di reclutamento

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera j), dello Statuto e fatto salvo lo specifico iter procedurale previsto e disciplinato dall'articolo 6 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento approva, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, le proposte di attivazione delle procedure di selezione per il reclutamento di

- ricercatori a tempo determinato, nel rispetto di procedure e modalità definite dal presente Regolamento.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la attivazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva stipula dei relativi contratti.
 3. In particolare, nella delibera del Consiglio di Dipartimento debbono essere specificati:
 - a) le esigenze formative e didattiche nonché le esigenze di potenziamento e/o di sviluppo della ricerca in uno o più settori scientifico-disciplinari che rendono necessaria la attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato;
 - b) l'eventuale specifico programma o progetto di ricerca per il quale viene richiesta la attivazione della procedura;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo scientifico e didattico, individuato, esclusivamente, mediante la indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) i requisiti che debbono possedere i candidati, anche in relazione allo specifico programma o progetto di ricerca di cui alla lettera b);
 - e) la sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - f) i compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e il numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
 - g) la lingua straniera che i candidati debbono adeguatamente conoscere;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare e che, in ogni caso, non può essere inferiore a dodici;
 - i) la tipologia di contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - j) il regime di impegno, nel caso in cui la procedura di selezione sia finalizzata alla stipula di un contratto che rientra nella tipologia prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
 - k) il trattamento economico, definito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
 - l) le risorse destinate a garantire, per la intera durata del contratto e della sua eventuale proroga, la copertura finanziaria di tutti i costi relativi al trattamento economico da corrispondere al ricercatore a tempo determinato, comprensivi delle trattenute a suo carico, degli oneri a carico della amministrazione e dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.
 4. Ai fini della pubblicazione del bando di selezione sui Siti Internet del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea, nella delibera del Consiglio di Dipartimento le seguenti indicazioni debbono essere specificate sia in lingua italiana che in lingua inglese:
 - a) il settore concorsuale e il profilo scientifico e didattico, ove previsto, individuato, esclusivamente, mediante la indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) la denominazione e una sintetica descrizione del programma o del progetto di ricerca per il quale viene richiesta la attivazione della procedura, nella ipotesi prevista dal comma 3, lettera b), del presente articolo;
 - c) una sintetica descrizione dei compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa ai competenti Uffici della Amministrazione Centrale per gli adempimenti conseguenti.
6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3, lettera k), e dell'articolo 34, comma 3, lettera o), dello Statuto, la proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 8

Requisiti di ammissione alle procedure di selezione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di un "**Contratto Junior**", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente ovvero del diploma di specializzazione medica, limitatamente ai settori concorsuali e ai settori scientifico-disciplinari interessati.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di un "**Contratto Senior**", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento:
 - a) i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, che hanno usufruito di un "**Contratto Junior**", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1999, n. 449, e successive modifiche e integrazioni, o di borse di studio post-dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 settembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in istituzioni universitarie straniere;
 - b) i candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 13, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in via transitoria, e, comunque, fino al 31 dicembre 2015, possono partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento anche i soggetti che siano in possesso esclusivamente della laurea magistrale o di titolo di studio equivalente e che abbiano un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermi restando, limitatamente ai "**Contratti Senior**", gli ulteriori requisiti richiesti, come specificati nel comma 2 del presente articolo.
4. La idoneità del curriculum scientifico professionale deve essere valutata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 9

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice è composta da tre professori universitari in servizio di ruolo, di cui almeno due devono essere professori di prima fascia, scelti tra i professori che appartengono al settore concorsuale indicato nel bando di concorso.
2. La Commissione Giudicatrice deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, fatta salva la eventuale, oggettiva impossibilità, adeguatamente motivata, di garantire, nella sua composizione, la presenza di entrambi i generi.
3. Almeno uno dei componenti della Commissione Giudicatrice deve prestare servizio presso altra istituzione universitaria.

4. La Commissione Giudicatrice viene nominata dal Rettore, con proprio Decreto, su designazione del Consiglio di Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione.
5. Il Decreto Rettorale con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
6. La Commissione Giudicatrice individua al suo interno il Presidente e il Segretario Verbalizzante.
7. La Commissione Giudicatrice rientra nella tipologia dei "*collegi perfetti*" ed è, pertanto, richiesta, in qualunque momento, la presenza di tutti i suoi componenti, sia ai fini della validità delle sedute che della legittimità degli atti adottati.
8. La Commissione Giudicatrice assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. La Commissione Giudicatrice deve concludere i lavori entro i quattro mesi successivi alla data del Decreto Rettorale emanato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
10. Il Rettore, con proprio Decreto, può prorogare di altri due mesi il termine inizialmente fissato per la conclusione della procedura di selezione, qualora il Presidente della Commissione Giudicatrice, sulla base di eccezionali e comprovati motivi, ne faccia espressa richiesta.
11. Con lo stesso Decreto, Il Rettore diffida, altresì, la Commissione Giudicatrice a completare i lavori entro il nuovo termine di scadenza all'uopo fissato.
12. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice non concluda i lavori entro il termine di scadenza fissato con le modalità previste dai commi 10 e 11 del presente articolo, il Rettore, con proprio Decreto, adeguatamente motivato, attiva le procedure per la sostituzione, con le medesime modalità previste per la costituzione della Commissione Giudicatrice, dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione della procedura di selezione.
13. La Commissione Giudicatrice può utilizzare anche strumenti telematici di lavoro collegiale.
14. Ai componenti della Commissione Giudicatrice si applicano le norme in materia di incompatibilità, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le norme comportamentali e di condotta morale contenute nella Carta Etica di Ateneo.
15. I componenti della Commissione Giudicatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso la Università degli Studi del Sannio non hanno diritto, ad alcun titolo, né a compensi né a rimborsi.
16. I componenti della Commissione Giudicatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso altre istituzioni universitarie hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio.

Articolo 10

Procedura di selezione per il reclutamento

1. I ricercatori universitari a tempo determinato vengono reclutati mediante una procedura di selezione pubblica che deve prevedere, in particolare, la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La procedura di selezione è indetta dal Rettore, con proprio Decreto, affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea, nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo.
3. Con lo stesso Decreto, il Rettore emana il bando di concorso, che deve contenere tutte le indicazioni relative:

- a) al settore concorsuale e all'eventuale profilo scientifico e didattico, individuato, esclusivamente, mediante la indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) all'eventuale specifico programma o progetto di ricerca per il quale viene richiesta la attivazione della procedura;
- c) ai requisiti che debbono possedere i candidati, anche in relazione allo specifico programma o progetto di ricerca di cui alla lettera b);
- d) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
- e) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e al numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
- f) alla lingua straniera che i candidati debbono adeguatamente conoscere;
- g) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare e che, in ogni caso, non può essere inferiore a dodici;
- h) alla tipologia di contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento;
- i) al regime di impegno, nel caso in cui la procedura di selezione sia finalizzata alla stipula di un contratto che rientra nella tipologia prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
- j) al trattamento economico, definito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- k) alle modalità di selezione;
- l) ai termini e alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione;
- m) alla previsione della trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione sia mediante consegna a mano o spedizione a mezzo di corriere espresso o con raccomandata con avviso di ricevimento sia per via telematica, ove possibile.

Articolo 11

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione previste e disciplinate dal presente Regolamento, redatte in carta libera, dovranno essere trasmesse, con i relativi allegati, come specificati nel comma 3 del presente articolo, al Rettore della Università degli Studi del Sannio, in un plico chiuso e con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano;
 - b) spedizione a mezzo di corriere espresso o con raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) per via telematica, ove possibile, nel rispetto di quanto espressamente previsto dal bando di concorso.
2. Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal bando di concorso, la seguente documentazione:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "*curriculum vitae e professionale*", nel quale debbono essere specificamente indicate tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche;
 - c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
 - d) le pubblicazioni;

- e) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

Articolo 12

Modalità di svolgimento della procedura di selezione

1. La procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato deve, obbligatoriamente, prevedere:
 - a) la valutazione preliminare dei “*curricula vitae e professionali*” presentati dai candidati, dei titoli culturali, professionali e di servizio da essi eventualmente posseduti e della loro produzione scientifica;
 - b) la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni;
 - c) una prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso, che viene svolta contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
2. La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, individua e definisce i criteri di valutazione dei “*curricula vitae e professionali*”, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243, nonché i criteri di valutazione della discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati e della contestuale prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso.
3. La procedura di selezione è articolata in due diverse fasi, specificate nei successivi commi del presente articolo.
4. Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di selezione;
 - b) procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo un motivato e analitico giudizio sul “*curriculum vitae e professionale*”, sui titoli e sulla produzione scientifica di ogni candidato, ivi compresa la tesi di dottorato o la tesi del diploma di specializzazione, limitatamente all'area medica;
 - c) ammette alla fase successiva della procedura di selezione i candidati comparativamente più meritevoli, in una misura compresa tra il dieci e il venti per cento del loro numero complessivo e comunque in numero non inferiore a sei, fermo restando che i candidati sono tutti ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, qualora il loro numero complessivo sia pari o inferiore a sei.
5. L'esito della valutazione preliminare deve essere reso noto mediante affissione di apposito avviso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e la sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.
6. Nella seconda fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) invita i candidati che hanno superato la prima fase della procedura di selezione a illustrare e a discutere, in seduta pubblica, i titoli posseduti e la loro produzione scientifica;
 - b) contestualmente accerta, mediante lo svolgimento di una prova orale che si conclude con un giudizio di idoneità, che i candidati abbiano una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso;
 - c) attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e ad ogni pubblicazione presentata dai candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243.
7. La mancata presentazione di un candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla contestuale prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso è considerata

esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione.

8. Nel caso in cui il candidato venga giudicato non idoneo nella prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso, la Commissione Giudicatrice lo esclude dalla procedura di selezione.
9. Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati con le modalità previste dal comma 6, lettera c), del presente articolo, redige la graduatoria finale di merito di tutti i candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione e che hanno superato la prova orale con un giudizio di idoneità.
10. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole sedute della Commissione Giudicatrice, sono trasmessi al Rettore, che li approva con proprio Decreto, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 13

Accertamento della regolarità formale degli atti concorsuali

1. Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la regolarità formale degli atti della procedura di selezione.
2. Entro lo stesso termine di scadenza indicato nel comma 1 del presente articolo, il Rettore, qualora dovesse riscontrare la presenza di vizi di forma, rinvia, con proprio motivato Decreto, gli atti alla Commissione Giudicatrice, che procede, entro il termine all'uopo fissato, alla loro regolarizzazione.
3. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di selezione deve essere trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.

Articolo 14

Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il reclutamento del ricercatore a tempo determinato propone la chiamata del candidato che risulta vincitore della relativa procedura di selezione.
2. La proposta di chiamata è valida qualora venga deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia che afferiscono al Dipartimento.
3. La proposta di chiamata deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
4. Nel caso in cui la copertura finanziaria di tutti i costi relativi al trattamento economico da corrispondere al ricercatore a tempo determinato sia garantita da finanziamenti esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento, deve essere, altresì, trasmessa ai competenti Uffici della Amministrazione Centrale anche apposta attestazione, da redigere secondo lo schema all'uopo predisposto e allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante (Allegato 3), debitamente compilata e sottoscritta sia dal Segretario Amministrativo che dal Direttore del Dipartimento interessato.
5. La attestazione di cui al comma 4 del presente articolo e il contratto stipulato con il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato devono essere trasmessi al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.

Articolo 15

Stipula del contratto di lavoro

1. Il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e che è stato chiamato secondo le procedure e le modalità definite dall'articolo 14 del presente Regolamento, è invitato a stipulare un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Per la validità del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è richiesta “*ad substantiam*” la forma scritta.
3. Il contratto deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) alla sua tipologia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - b) al regime di impegno, nel caso in cui la procedura di selezione sia finalizzata alla stipula di un contratto che rientra nella tipologia prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
 - c) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e al numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
 - d) alla data di inizio e alla data di scadenza del rapporto di lavoro;
 - e) al trattamento economico;
 - f) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - g) al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare nei quali il ricercatore a tempo determinato è stato inquadrato.

Articolo 16

Proroga dei contratti

1. I contratti previsti e disciplinati dal presente Regolamento hanno durata triennale e non sono rinnovabili.
2. E' ammessa esclusivamente la possibilità di prorogare, una sola volta e per una durata non superiore al biennio, i “**Contratti Junior**”, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, n. 242, il Consiglio di Dipartimento che ha deliberato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento può richiedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di fabbisogno di personale di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 marzo 2012, n. 49, e con il consenso dell'interessato, la proroga del contratto, motivandola con riferimento a specifiche esigenze didattiche e di ricerca.
4. La proroga del contratto deve essere richiesta entro i sei mesi precedenti la sua scadenza.
5. La proroga può essere concessa previa valutazione della adeguatezza delle attività didattiche e di ricerca svolte dal ricercatore a tempo determinato in relazione a quanto previsto dal contratto.
6. La valutazione viene effettuata, sulla base di una relazione predisposta dal Direttore di Dipartimento e approvata dal Consiglio di Dipartimento, da una Commissione costituita da un professore ordinario, con le funzioni di Presidente, e da due componenti, di cui almeno uno deve essere professore ordinario, scelti tra i professori in servizio di ruolo inquadrati nello stesso settore concorsuale ovvero nello stesso settore

scientifico-disciplinare, ove indicato, per il quale è stata attivata la procedura di selezione per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato.

7. La Commissione è nominata dal Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento.
8. In caso di esito positivo della valutazione, la richiesta di proroga, unitamente alla relazione di cui al comma 6 del presente articolo e ai verbali della Commissione, deve essere trasmessa ai competenti Uffici della Amministrazione Centrale per gli adempimenti conseguenti.
9. La richiesta di proroga è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, entro il termine di scadenza del contratto e subordinatamente alla verifica della disponibilità delle risorse, anche esterne, destinate a garantire la relativa copertura finanziaria.
10. La durata complessiva dei contratti previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dei rapporti instaurati con i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, della Legge 30 dicembre 2012, n. 240, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
11. Ai fini della verifica del rispetto del limite temporale previsto dal comma 10 del presente articolo, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 17

Valutazione del titolare di un “Contratto Senior” ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di fabbisogno di personale di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 marzo 2012, n. 49, è prevista, nel terzo anno di durata del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, la valutazione del ricercatore a tempo determinato, nel caso in cui abbia conseguito la abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima Legge.
2. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla sua scadenza, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
3. La valutazione deve essere effettuata in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito Regolamento di Ateneo, adottato nel rispetto dei criteri fissati con Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344.
4. Tutti gli atti relativi alla procedura di valutazione debbono essere pubblicati sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 18

Svolgimento e valutazione delle attività previste del contratto

1. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a svolgere le attività di ricerca, le attività didattiche e di didattica integrativa e le attività di servizio agli studenti previste dal contratto.
2. Le attività didattiche devono essere svolte nel rispetto di contenuti e finalità della programmazione didattica annuale approvata dal Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di selezione per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato.
3. Il Direttore di Dipartimento o suo Delegato vigila sul corretto svolgimento delle attività specificate nel comma 1 del presente articolo ed esercita, a tal fine, poteri di supervisione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

4. Il Direttore di Dipartimento o suo Delegato è tenuto a redigere una relazione annuale con la valutazione delle attività di ricerca, delle attività didattiche e di didattica integrativa e delle attività di servizio agli studenti svolte dal ricercatore a tempo determinato.
5. In caso di valutazione gravemente negativa delle attività svolte dal ricercatore a tempo determinato è possibile recedere dal contratto.
6. Il recesso dal contratto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previo parere favorevole del Senato Accademico.
7. In caso di infrazione disciplinare, trovano, invece, applicazione le disposizioni vigenti in materia, contenute nell'articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'articolo 38 dello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 19 Incompatibilità

1. Non possono partecipare alle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, disciplinate dal presente Regolamento:
 - a) coloro che sono già stati assunti, presso una istituzione universitaria, come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che hanno instaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di selezione, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del presente Regolamento;
 - c) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di selezione per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti previsti e disciplinati dal presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali e assistenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia espressamente prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 20 Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si estingue:
 - a) alla naturale scadenza del termine fissato nel contratto;
 - b) in caso di recesso per giusta causa, previa comunicazione notificata all'altro contraente almeno trenta giorni prima con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Costituisce, in ogni caso, motivo di recesso per giusta causa la valutazione gravemente negativa dell'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 18, commi 5 e 6, del presente Regolamento.

Articolo 21

Chiamata Diretta

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato e previo parere favorevole del Senato Accademico, nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale, può procedere alla chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato ed integrato dall'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati sia dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca che dalla Unione Europea e specificamente individuati dal Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 1° luglio 2011, n. 276, e da altri eventuali, successivi Decreti Ministeriali.

Articolo 22

Norme transitorie

1. Nelle more della attuazione del nuovo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed, in particolare, delle norme che disciplinano la articolazione interna dell'ateneo, ai sensi dell'articolo 2, comma, 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) le proposte di finanziamento e le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, di cui agli articoli 6, 7 e 16 del presente Regolamento, debbono essere deliberate sia dai competenti Consigli di Dipartimento che dai competenti Consigli di Facoltà;
 - b) vengono temporaneamente demandate ai Consigli di Facoltà tutte le altre competenze attribuite, in base al presente Regolamento, ai Consigli di Dipartimento.

Articolo 23

Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio:
 - a) ai principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, emanata in attuazione della Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251;
 - b) alle disposizioni normative contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare negli articoli 16, 18, 24 e 29;
 - c) alle disposizioni normative contenute nei Decreti Ministeriali del 24 maggio 2011, n. 242, del 25 maggio 2011, n. 243, del 1° luglio 2011, n. 276, e del 4 agosto 2011, n. 344;
 - d) alle altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo On-Line di Ateneo.

Il sottoscritto.....nato a.....il
in qualità di.....della società.....
ragione sociale/ denominazione sociale.....
codice fiscalepartita iva.....
con sede inalla via.....
tel..... n. fax, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche e integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni secondo la
legislazione dello stato in cui ha sede la società;

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri
confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio, come definiti
dagli atti comunitari citati nell'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE;

Allega al presente modello, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, copia fotostatica
del proprio documento di identità.

Data

IL DICHIARANTE.....

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche e integrazioni: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

AVVERTENZA

Le presenti dichiarazioni vanno rese dall'amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da
chi ha il potere di impegnare la medesima.

CONVENZIONE TRA _____ E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO PER IL FINANZIAMENTO DI N. ____ POSTO/I DI RICERCATORE/I A TEMPO DETERMINATO JUNIOR CON REGIME DI IMPEGNO ORARIO A TEMPO PIENO/DEFINITO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TRA

La Società/Ente/Impresa (C.F. _____/P.IVA _____), ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico dott. _____ residente/i per la carica in _____ via _____

E

L'Università degli Studi del Sannio (P.I. 01114010620), rappresentata dal Rettore, Professore Filippo Bencardino, residente per la carica in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, 1, a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 6 del vigente *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*, emanato con Decreto Rettorale del _____, n. _____,

PREMESSO

- che presso l'Università degli Studi del Sannio è in vigore il *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*, emanato con Decreto Rettorale. n. _____ del _____, che disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione e che deve qui intendersi integralmente richiamato;
- che presso il Dipartimento di _____, si rende necessaria la assunzione di n. ____ ricercatore/i a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato, secondo la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ____ del Regolamento sopra richiamato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale _____ ed, in particolare, il/i settore/i scientifico-disciplinare/i _____, in relazione alle crescenti esigenze connesse alle attività scientifiche e didattiche;

- che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato, in relazione alle proprie finalità statutarie, un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in uno dei predetti settori;
- che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono finanziare il reclutamento presso l'Università degli Studi del Sannio di n. ____ ricercatore/i a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato secondo la tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lett. ____ del *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*, emanato con Decreto Rettorale del _____, n. _____, per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sopra richiamate;
- che con delibera del _____ il Consiglio del Dipartimento di _____ ha valutato la proposta di finanziamento da parte della suddetta/e Società/Ente/Impresa, , con specifico riferimento alle esigenze di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, nonché di sviluppo della ricerca nel settore concorsuale _____ ed, in particolare nel settore/i scientifico-disciplinare ____
- che Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del _____, previo parere del Senato Accademico, ha approvato la stipula della presente convenzione,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte della/e Società/Ente/Impresa _____ di n. ____ posto di ricercatore/i a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato, secondo la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ____ del Regolamento richiamato in premessa, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale _____, settore/i scientifico-disciplinare/i _____.

Articolo 3

La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, come sopra rappresentata/e si impegna/no ad erogare all'Università degli studi del Sannio la cifra complessiva di Euro _____ corrispondente al costo onnicomprensivo di n. ____ ricercatore/i a tempo determinato, secondo la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con regime di impegno a tempo pieno/definito per tutta la durata del contratto.

ovvero

corrispondente al costo onnicomprensivo di n. _____ ricercatore/i a tempo determinato, secondo la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per tutta la durata del contratto, più i costi per ulteriori quindici anni ulteriori, riferiti alla retribuzione media di un professore di seconda fascia.

La somma sarà versata in un'unica rata anticipata ovvero in numero _____ rate annuali da versare entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente bancario Codice IBAN IT16J0200815004000400062285.

La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, come sopra rappresentata/e si impegna/no, altresì, a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai sensi della normativa vigente nonché le spese per il vitto e alloggio sostenute dalla Commissione giudicatrice della procedura di valutazione indetta a seguito della stipula della convenzione per la copertura del posto/i di ricercatore a tempo determinato finanziato con la presente convenzione.

La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, come sopra rappresentata/e si impegna/no fin d'ora, infine, a finanziare, con le medesime modalità innanzi indicate, l'eventuale proroga del contratto che dovesse essere approvata all'esito della procedura di cui all'articolo 16 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240* indicato nelle premesse. *(solo nel caso della tipologia di contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento)*

ovvero

Alla scadenza del contratto rientrante nella tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240* indicato nelle premesse, qualora si intenda procedere alla proroga biennale dello stesso all'esito della procedura di cui all'articolo 16 del medesimo Regolamento, la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova proposta della Società/Ente/Impresa, ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti.

Articolo 4

La presente Convenzione ha durata _____, con decorrenza dal _____ e scadenza il _____.

Articolo 5

(in caso di finanziamento da parte di Società/Ente/Impresa privata)

La Società/Ente/Impresa _____, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, presenta ovvero si impegna a presentare, altresì, adeguata fideiussione bancaria ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, per tutto il periodo oggetto della convenzione.

ovvero

Le Società/Ente/Impresa _____, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, sono solidamente obbligate e presentano ovvero si impegnano a presentare, altresì, adeguata fideiussione bancaria, ciascuna per la quota parte del finanziamento per la quale hanno assunto l'obbligo, ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, per tutto il periodo oggetto della convenzione.

Tale fideiussione contiene espressamente la clausola "a prima richiesta" nonché, in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

(in caso di finanziamento da parte di Società/Ente/Impresa pubbliche)

La/e Società/Ente/Impresa _____, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, presenta atto formale (delibera o determinazione) con il quale è stato adottato il relativo impegno dall'organo competente ai sensi dello Statuto o atto costitutivo.

Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia al codice civile e alvigente *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240* emanato con Decreto Rettorale del _____, n. _____.

Benevento,

Per la _____
Il Presidente/Amministratore Unico

Per l'Università del Sannio
Il Rettore
Prof. Filippo BENCARDINO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L' ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Ufficio III

Tipologia contratto:

- Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/10, tipo a))
- Ricercatore a tempo determinato (Legge 240/10, tipo b))
- Contrattista a tempo determinato (Legge 230/05)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Dipartimento di _____

Nominativo Ricercatore	
Settore Concorsuale	
Settore Scientifico Disciplinare	
Data assunzione	
Durata contratto	
Importo complessivo contratto (comprensivo oneri a carico ateneo)	
Ente Finanziatore(es. Progetto PRIN xy, Progetto UE xy, Convenzione xy, ecc)	
Periodo di riferimento del Finanziamento	
Importo del finanziamento:	
1. complessivo	€
1.1. di cui destinato al contratto	€
Altro (eventuali informazioni aggiuntive)	

Il Direttore del Dipartimento

Il Direttore amministrativo

Il Rettore

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti
